

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1788)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1961 (V. Stampato n. 3267)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(TRABUCCHI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 novembre 1961*

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I numeri 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210 e 211 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
56	<p>Permesso rilasciato dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela:</p>	<p>tassa di rilascio . . . . . 5.000 tassa annuale . . . . . 2.000</p>	<p>ordinario »</p>	<p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p> <p>Il permesso di pesca ha la validità di un triennio e deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio di iscrizione, il genere di pesca esercitata, il nome e la residenza dell'armatore. Nel caso di mutamento dell'armatore, nonchè di uno o più degli elementi sopra specificati, deve procedersi al rilascio di un nuovo « permesso » col pagamento delle relative tasse.</p> <p>Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso.</p> <p>È escluso il rilascio di duplicati del documento in parola.</p> <p>Non è tenuto all'obbligo del permesso di pesca, il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 5 tonnellate.</p>
133	<p>Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:</p>	<p>Tassa di rilascio e tassa annuale:</p> <p>per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ore . . . . . 2.000 da 351 a 600 frigorie ora . . . . . 3.000 da 601 a 1.050 frigorie ora . . . . . 4.000 da 1.051 a 2.400 frigorie ora . . . . . 5.000 da 2.401 a 3.750 frigorie ora . . . . . 7.000 da 3.751 a 5.000 frigorie ora . . . . . 8.000 da 5.001 a 7.000 frigorie ora . . . . . 10.000 da 7.001 a 9.000 frigorie ora . . . . . 12.000 oltre 9.000 . . . . . 15.000</p>	<p>ordinario » » » » » »</p>	<p>L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero, dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio e non è soggetta a vidimazione annuale.</p> <p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.</p> <p>Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio o della macchina frigorifera, risultante dalla fattura.</p> <p>L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrica dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta in relazione alla potenza in frigorie ore.</p> <p>Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari.</p> <p>Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per</p>

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
				<p>il pagamento della tassa controindicata.</p> <p>Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine e degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente Ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di lire 200 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio.</p> <p>Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto l'autorizzazione per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di uguale o minore potenza, sempre che le macchine o gli apparecchi vengano usati nel medesimo stabilimento o locale od esercizio.</p> <p>La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigoriferi installate.</p> <p>La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alberghi stagionali;</li> <li>2) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti, ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio;</li> <li>3) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a grana molle in genere;</li> <li>4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie);</li> <li>5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale.</li> </ol> <p>La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, a condizione che nella domanda da presentarsi all'Ufficio del Registro per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi e paghino all'Ufficio del registro, oltre la tassa di concessione governativa dovuta, lire 200 per spese e diritti di suggellamento o</p>

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
				<p>di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà;</li> <li>2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi;</li> <li>3) grossisti di birra;</li> <li>4) concentratori di vini mosti;</li> <li>5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti);</li> <li>6) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2<sup>a</sup> categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche;</li> <li>7) esercenti le seccherie di merluzzo;</li> <li>8) esercenti industria chimica farmaceutica;</li> <li>9) esercenti industria esplosivi;</li> <li>10) esercenti industria profumi compresi i sintetici;</li> <li>11) esercenti industria sieri e vaccini;</li> <li>12) esercenti industria gas disciolti;</li> <li>13) esercenti industria prodotti opoterapici;</li> <li>14) esercenti industria colle e gelatine;</li> <li>15) esercenti dei caseifici industriali;</li> <li>16) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati;</li> <li>17) esercenti industria di salumifici;</li> <li>18) esercenti industria della birra;</li> <li>19) esercenti industria del malto;</li> <li>20) esercenti industria delle bevande gassate;</li> <li>21) esercenti industria delle fibre artificiali.</li> </ol> <p>Con decreto del Ministro per le finanze può essere aggiornato l'elenco delle categorie industriali e commerciali cui compete la riduzione a metà della tassa.</p> <p>E esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di</p>

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
150	<p>Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936):</p> <p>per condutture fino a 120 volts . . . . .</p> <p>per condutture da 121 a 10.000 volts . . . . .</p> <p>per condutture da 10.001 a 50.000 volts . . . . .</p> <p>per condutture di oltre 50.000 volts . . . . .</p>	<p>100</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>1.000</p>	<p>con marche</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di Finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.</p> <p>L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (articolo 111 del testo unico controindicato).</p> <p>Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi prefetti con unico provvedimento e con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (articolo 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936).</p> <p>La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'articolo 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva.</p> <p>Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benessere delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'articolo 120 del citato testo unico.</p>
159	<p>Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (articolo 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1959, n. 393):</p> <p>se l'autorizzazione ha durata:</p> <p>di 1 giorno . . . . .</p> <p>non superiore ad 1 mese . . . . .</p> <p>non superiore ad 1 semestre . . . . .</p> <p>superiore al semestre . . . . .</p> <p>Tassa annuale per autorizzazioni di durata superiore all'anno:</p> <p>per ogni anno . . . . .</p>	<p>100</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p>	<p>con marche</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>ordinario</p>	<p>Tale tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti muniti di licenza, che esercitano la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci.</p> <p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
160	<p>Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera c) del quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):</p> <p>Se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha durata:</p> <p>non superiore a 1 giorno . . . . . 200  non superiore a 1 mese . . . . . 1.000  non superiore a 1 semestre . . . . . 2.000  superiore al semestre . . . . . 3.000</p> <p>Tassa annuale per le concessioni aventi validità oltre l'anno . . . . . 3.000</p> <p>Se il parcheggio è per moto e cicli e la concessione ha durata:</p> <p>non superiore a 1 giorno . . . . . 50  non superiore a 1 mese . . . . . 300  non superiore a 1 semestre . . . . . 500  superiore a 1 semestre . . . . . 1.000</p> <p>Tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno . . . . . 1.000</p>		<p>con marche  »  »  »  ordinario  con marche  »  »  »  ordinario</p>	<p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce con la concessione.</p>
199	<p>Provvedimento di concessione di prestiti agli Enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883:</p> <p>per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire del prestito concesso . . . . .</p>	20	ordinario o con trattenuta	<p>Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie, interessati possono chiedere che la tassa controindicata sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione finanziaria.</p> <p>I predetti enti locali sono peraltro esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci.</p> <p>Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà.</p>
210	<p>1. — Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:</p> <p>a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):</p> <p>oltre lire 100 milioni . . . . .</p>	48.000	ordinario	<p>Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.</p>

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
210 (segue)	oltre lire 40 milioni e fino a lire 100 milioni . . . . .	40.000	ordinario	
	oltre lire 10 milioni e fino a lire 40 milioni . . . . .	32.000	»	
	oltre lire 1 milione e fino a lire 10 milioni . . . . .	24.000	»	
	fino a lire 1 milione . . . . .	16.000	»	
	b) esattori non in carica	4.000	»	
	2. — Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata:			
	a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti . . . . .	16.000	»	
	b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti . . . . .	13.000	»	
	c) collettori non in carica	2.000	»	
	211	Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:		
	1) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo . . . . .	5.000	ordinario	La tassa di cui al numero 1 va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere la iscrizione per l'anno successivo.
	2) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			La tassa di cui al numero 2 dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
	in comuni con oltre 200.000 abitanti . . . . .	100.000	»	
	in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti . . . . .	80.000	»	
	in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti . . . . .	64.000	»	
	in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti . . . . .	48.000	»	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti . . . . .	32.000	»	
	in comuni fino a 10.000 abitanti . . . . .	16.000	»	

## Art. 2.

L'ottavo comma delle note relative al numero 83 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovazione della licen-

za e la seconda rata entro il 31 maggio successivo ».

## Art. 3.

La disposizione di cui al 2° comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, secondo la quale l'Erario, in caso di rimborso delle somme versate per tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, ha diritto

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a trattenere il dodicesimo delle somme stesse, è abrogata.

Parimenti è soppresso il decimo comma delle note relative al n. 120 della tabella allegato A al succitato testo unico.

## Art. 4.

La lettera c) del n. 138 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è abrogata.

## Art. 5.

Al n. 195 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto il seguente sottonumero:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
	5. — Rilascio e vidimazione di patenti per la guida di motoscafi e di imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato (regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884, e decreto ministeriale 31 gennaio 1933):			La tassa di vidimazione deve essere corrisposta non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.
	tassa di rilascio . . . . .	2.000	ordinario	
	tassa di vidimazione . . . . .	2.000	con marche	

## Art. 6.

Il primo comma delle note relative al n. 89 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Qualora ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche, di mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai nn. 83 (lettera e dei sottonumeri I, II, III, IV, V e VI) 85, 30, lettera e ed f e n. 105 ».